



---

**Stranieri in Italia**

---



---

STRANIERI IN ITALIA S.R.L.

---

Website: [www.stranieriinitalia.it](http://www.stranieriinitalia.it)

---

# Permesso di soggiorno per motivi di “Protezione Umanitaria”

---



Nel caso in cui le Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato non riconoscono una situazione di tutela alla quale conferire l'asilo politico ma riconoscono che la fattispecie rientri tra quelle previste dall'art.5 comma 6 e 19 comma 1, fanno una speciale raccomandazione alle Questure per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.



# Protezione Sociale

---



## Art. 5 comma 6 T.U.

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

## Art. 19 comma 1 T.U.

In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.



# Protezione umanitaria

---



Il permesso di soggiorno è rilasciato con durata annuale ed è rinnovabile.

Il rinnovo, la revoca o la cessazione di questo status è competente la Commissione Nazionale.

Tale permesso di soggiorno consente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa quindi sia attività di tipo subordinato che autonomo.

Garantisce inoltre il diritto allo studio e alla sanità.

Sulla base della residenza anagrafica il possessore del permesso di soggiorno per motivi umanitari si può iscrivere al SSN.



# Protezione umanitaria

---



Chi è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ha diritto:

- All'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza;
- Alla carta di identità;
- Al **titolo di viaggio** che può essere richiesto presso le Questure nel caso in cui i rapporti con le proprie autorità diplomatiche si ritengono pericolose;
- Al ricongiungimento familiare – in presenza di tutti i requisiti della legge;

